

QUALITÀ/ Il ministero delle politiche agricole risponde ai quesiti sui contributi per Dop e Igp

Zero aiuti diretti ai consorzi I fondi solo alle imprese associate. Anticipi fino al 50%

DI MARCO OTTAVIANO

I consorzi di tutela dei prodotti alimentari Dop e Igp, (riconosciuti in base alla legge n. 526/1999 e ai sensi del dlgs 61/2010) «non sono organismi associativi». Di conseguenza non possono accedere direttamente agli incentivi per la tutela e la salvaguardia dei prodotti Dop e Igp (che sono la loro mission). Lo dice il ministro delle politiche agricole, in risposta ad alcuni quesiti sul tema. Ma aggiunge: i consorzi, per accedere ai contributi, devono costituire un'Associazione temporanea d'impresa (cosiddetta **Ati**). O, in alternativa, devono siglare un protocollo d'intesa tra le aziende aderenti. O con altri consorzi. Protocollo, che va esibito al momento della presentazione dell'istanza di contributo, e in cui vanno specificate le collaborazioni, il soggetto capofila e l'impegno a costituirsi in Ati. Una volta concesso il con-



tributo, i soggetti interessati dovranno costituirsi in Ati. **IL PROTOCOLLO D'INTESA**, presentato, come detto, dovrà contenere gli accordi interni fra il soggetto capofila e i soggetti aggregati. Durante l'esecuzione del progetto dovranno essere rispettati tali accordi. Le spese dovranno essere sostenute a cura del soggetto capofila. Non esiste, però, un modello fax simile di protocollo di intesa da compilare in quanto viene lasciata ai soggetti ampia facoltà di regolarizzare i loro rapporti. Sarà consentita, però, compatibilmente con la disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione da parte dei beneficiari del finanziamento, di una fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione dovrà garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'amministrazione. L'eventuale concessione delle varianti, le modalità e i tempi concernenti la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, nonché la presentazione della documentazione necessaria al fine della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali di concessione del contributo. La realizzazione delle iniziative dovrà essere completata entro 15 mesi dalla data di emanazione dei decreti di concessione del finanziamento. Il ministero delle politiche agricole si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di scadenza del progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato delle attività da realizzare.

